

Legge regionale 21 ottobre 1986 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 05/08/2022

Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d' interesse regionale.

Art. 75

(1)(2)

Per le finalità previste dal precedente articolo 54 viene istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, a decorrere dall' anno 1987, al Titolo I - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali - Categoria IV - il capitolo 1443 con la denominazione: << Finanziamenti annuali alle Amministrazioni provinciali per l' esercizio delle funzioni attribuite in materia di trasporti di interesse regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.

Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 1443 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988.

Dal predetto elenco viene altresì eliminato il capitolo 1432 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.

2 Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.